

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 826

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Norme per il recupero paesistico-ambientale ed il rilancio economico dell’area dell’agro nolano e vesuviano, nonché delega al Governo per l’adozione di incentivi alle imprese operanti nella stessa area

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza di un intervento legislativo *ad hoc* per il recupero ambientale e il rilancio economico dell'agro nolano e vesuviano si giustifica con l'opportunità di dare finalmente una cornice normativa organica ed unitaria all'ampia gamma di interventi di cui necessita, a vario titolo, una porzione del territorio nazionale di assoluta unicità, per il suo pregio storico ed archeologico, ma anche di grande delicatezza sul piano economico e sociale, a causa della storica carenza di un tessuto produttivo e infrastrutturale adeguato.

In tal senso, il disegno di legge che si propone intende qualificarsi come una «legge speciale», secondo una tipologia adottata per altre aree del Paese di corrispondente interesse artistico e ambientale, meritevoli di peculiare e mirata tutela.

D'altra parte, il nuovo quadro costituzionale delineato dalla riforma del titolo V della Costituzione, approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, impone un nuovo e più articolato approccio da parte del legislatore nazionale, che può ormai intervenire - nelle materie per cui vi è la competenza concorrente delle regioni - solo in sede di definizione dei principi fondamentali (articolo 117 della Costituzione).

Nello specifico, la materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali si colloca a cavallo delle competenze esclusive e concorrenti dello Stato. Infatti, se la tutela dell'ambiente e dei beni culturali è chiaramente ascritta alla competenza esclusiva del legislatore nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), la loro valorizzazione e la promozione e organizzazione delle attività culturali sono rimandate alla competenza concorrente

delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il disegno di legge proposto, nell'indicare tra le sue finalità il sostegno alle politiche di salvaguardia ambientale e di rilancio economico dell'agro nolano e vesuviano, riconosce tale articolazione di competenze, esplicitamente richiamata all'articolo 1, candidandosi altresì a promuovere la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con la regione Campania e gli enti territoriali.

A tal fine, l'articolo 2 del testo proposto prevede l'attivazione di un sistema di cofinanziamento degli interventi regionali, finanziato per gli anni 2006, 2007 e 2008 nella misura di 15 milioni di euro in ragione d'anno.

Tale cofinanziamento è espressamente riservato ad una quota pari al 70 per cento degli interventi di spesa adottati con legge regionale, nell'ambito di appositi accordi di programma. In particolare, sono ammessi al cofinanziamento gli interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, con particolare riguardo al recupero e alla conservazione dei siti archeologici, attraverso interventi qualificati di manutenzione e restauro, nonché alla tutela e salvaguardia delle risorse naturalistiche e paesaggistiche dell'area.

Inoltre, al fine di ampliare e riqualificare l'offerta turistica locale, gli interventi cofinanziati possono essere orientati alla predisposizione di nuove modalità di fruizione dei siti archeologici e delle aree naturalistiche, anche attraverso la privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico.

Inoltre, in relazione alle peculiari esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico ed am-

bientale, tra gli interventi ammessi al finanziamento statale figurano i progetti e programmi di recupero del patrimonio edilizio locale, anche in concorrenza con gli interventi adottati dai comuni.

Con riferimento a quest'ultima tipologia di interventi, l'articolo 3 disciplina un apposito sistema di contributi destinato ai comuni.

In particolare, a ciascuno dei comuni dell'area dell'agro nolano e vesuviano che, entro un dato termine, trasmettono agli organi tecnici di controllo competenti i piani regolatori generali e particolari con l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale, nonché ad insediamenti turistici e ad aree da destinare allo sviluppo industriale locale, è riconosciuto un contributo straordinario dello Stato pari al 10 per cento dei trasferimenti ordinari al comune di competenza per l'anno 2006.

L'articolo 4 del disegno di legge delinea, inoltre, un nuovo ed organico sistema di incentivi orientato alle imprese operanti nell'area dell'agro nolano e vesuviano.

A tal fine, si conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un provvedimento volto a stabilire la natura, l'entità e l'ambito di applicazione territoriale delle agevolazioni riconosciute alle imprese operanti nell'area dell'agro nolano e vesuviano.

Per risultare compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, tali incentivi devono inserirsi nel quadro del più generale riconoscimento delle peculiari esigenze:

a) di tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale, paesistico e storico delle città d'arte e dei siti archeologici;

b) di promozione della sostenibilità economica delle attività produttive, in aree e territori particolarmente soggetti a vincoli ambientali e paesistici;

c) di valorizzazione e riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale locale in aree del territorio morfologicamente o

economicamente svantaggiate, con particolare tensione occupazionale.

Il decreto legislativo è dunque adottato, previo accertamento della compatibilità con le prescrizioni comunitarie, sulla base di principi e criteri direttivi individuati essenzialmente nei seguenti:

a) previsione di condizioni agevolate per la creazione di nuove imprese ovvero per l'accesso delle imprese locali al mercato di tali servizi, in relazione alle eventuali esigenze di privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico e ambientale locale;

b) riconoscimento di temporanee agevolazioni fiscali alle imprese operanti nell'area dell'agro nolano e vesuviano, al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività turistiche e commerciali e la riqualificazione delle attività esistenti nelle aree contigue ai siti di interesse artistico, archeologico e ambientalistico.

Queste ultime agevolazioni, in particolare, possono recare l'estensione a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese vesuviane dei crediti d'imposta per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; oppure prevede la riduzione, fino al massimo di un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Infine, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri per definite tipologie di attività economica ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse, la disciplina di incentivo per le imprese può prevedere il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi pubblici locali (per esempio, attraverso tariffe agevolate).

L'articolo 5 reca invece un intervento mirato alla realizzazione di un accordo di pro-

gramma per la realizzazione di interventi nella città di Nola.

Gli interventi legati alla città di Nola non possono infatti, in questo contesto, muoversi al di fuori di scelte comunali, provinciali e regionali. E dunque l'articolo in esame prevede un accordo di programma tra Stato, regione Campania, Trenitalia Spa, ANAS Spa ed enti locali competenti, per la ristrutturazione della rete ferroviaria e stradale che attraversa la città di Nola, per la realizzazione del polo turistico di Nola e per il recupero del patrimonio edilizio.

In definitiva, il sistema di incentivi e interventi a favore degli enti locali e delle imprese dell'area dell'agro nolano e vesuviano, come delineato attraverso tale disegno di legge, intende in primo luogo riconoscere che il soggetto fondamentale dell'esperienza sociale, politica e istituzionale è rappresen-

tato dalle comunità locali, amministrato dai loro enti rappresentativi.

Il principio di sussidiarietà, in tal senso, lungi dal deresponsabilizzare lo Stato e il legislatore nazionale, deve piuttosto essere orientato, attraverso un'adeguata legislazione statale di cornice, alla piena valorizzazione dell'autonomia della società civile, delle famiglie, delle organizzazioni sociali e delle imprese.

Ciò è tanto più opportuno in aree - quale quella dell'agro nolano e vesuviano - che hanno tuttora un enorme potenziale di crescita, sviluppo e innovazione, che per esprimersi compiutamente attende soprattutto un adeguato e organico sistema di interventi e di incentivi, ritagliato sulle sue specifiche e peculiari vocazioni culturali, turistiche e produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto del riparto delle competenze legislative e delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge sostiene ed incentiva la salvaguardia ambientale e il rilancio economico dell'agro nolano e dell'agro vesuviano, intendendosi con tale denominazione il territorio comprendente i comuni di Acerra, Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Liveri, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Visciano.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con la regione Campania e gli enti territoriali competenti.

Art. 2.

(Cofinanziamento degli interventi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è autorizzato il trasferimento alla regione Campania di quindici milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, degli interventi previsti dalle leggi della regione Campania in favore dell'area dell'agro nolano e vesuviano, come previsti dagli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. Sono ammessi al cofinanziamento di cui al comma 1 gli interventi finalizzati:

a) alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, con particolare riguardo al recupero e alla conservazione dei siti archeologici, attraverso interventi qualificati di manutenzione e restauro;

b) alla tutela e salvaguardia delle risorse naturalistiche e paesaggistiche dell'area;

c) all'ampliamento ed alla riqualificazione dell'offerta turistica locale, alla predisposizione di nuove modalità di fruizione dei siti archeologici e delle aree naturalistiche;

d) in relazione alle esigenze di cui alla lettera c), alla privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico;

e) in relazione alle peculiari esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale, al recupero del patrimonio edilizio locale, anche in concorrenza con gli interventi di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Contributo ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, a ciascuno dei comuni dell'agro nolano e vesuviano che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono agli organi tecnici di controllo competenti i piani regolatori generali e particolareggiati con l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale, nonché ad insediamenti turistici e ad aree da destinare allo sviluppo industriale locale, è riconosciuto un contributo straordinario dello Stato pari al 10 per cento dei trasferimenti ordinari al comune di competenza per l'anno 2006.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani regolatori di cui al comma 1, gli organi di controllo regionali esaminano i piani regolatori dei comuni interessati e li restitui-

scono con il visto di approvazione oppure con eventuali osservazioni, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'adozione di incentivi alle imprese operanti nell'area dell'agro nolano e vesuviano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a stabilire la natura, l'entità e l'ambito di applicazione territoriale delle agevolazioni riconosciute alle imprese operanti nell'area dell'agro nolano e vesuviano, nel quadro del più generale riconoscimento delle peculiari esigenze:

a) di tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale, paesistico e storico delle città d'arte e dei siti archeologici;

b) di promozione della sostenibilità economica delle attività produttive, in aree e territori particolarmente soggetti a vincoli ambientali e paesistici;

c) di valorizzazione e riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale locale in aree del territorio morfologicamente o economicamente svantaggiate, con particolare tensione occupazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, previo accertamento della compatibilità con le prescrizioni di cui all'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea in materia di aiuti dello Stato destinati ad agevolare talune regioni o attività economiche e a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di condizioni agevolate per la creazione di nuove imprese ovvero

per l'accesso delle imprese locali al mercato dei servizi relativi alla privatizzazione di alcune delle attività connesse alla manutenzione e fruizione del patrimonio storico-archeologico e ambientale locale;

b) al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività turistiche e commerciali e la riqualificazione delle attività esistenti nelle aree contigue ai siti di interesse artistico, archeologico e ambientalistico, il riconoscimento di temporanee agevolazioni fiscali alle imprese ivi operanti, anche nella forma:

1) dell'estensione a tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle imprese ammesse ai benefici di cui al presente articolo dei crediti d'imposta per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2) della riduzione, fino al massimo di un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi pubblici locali, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri per definite tipologie di attività economica ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse.

Art. 5.

(Accordo di programma per la realizzazione di interventi nella città di Nola)

1. Il Governo promuove, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con la regione Campania, la Trenitalia Spa, l'ANAS Spa, la provincia e gli enti locali competenti per la ristrutturazione della rete ferroviaria e stradale che attraversa la città di Nola, per la realizzazione del polo turistico di Nola e per il recupero del patrimonio edilizio, secondo le modalità previste dall'articolo 4.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro annui.

